

STATUTO

Associazione "Servizio Polifunzionale per l'Adozione Internazionale" S.P.A.I - E.T.S.

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o CTS) e ss.mm.ii. e, in quanto compatibile, del Codice Civile e della normativa vigente in materia, una associazione riconosciuta avente la seguente denominazione: "Servizio Polifunzionale per l'Adozione Internazionale" - S.P.A.I.", da ora in avanti denominata "Associazione".

Ai sensi dell'art. 11 del CTS l'Associazione si iscriverà al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) secondo i termini previsti dagli artt. 45 e seguenti del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

Una volta iscritta al R.U.N.T.S. la denominazione dell'associazione sarà "Servizio Polifunzionale per l'Adozione Internazionale" - S.P.A.I. - E.T.S.", e l'Associazione dovrà indicare obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ancona.

È data facoltà al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) di trasferire la sede legale, all'interno del medesimo Comune con l'obbligo di comunicazione del nuovo indirizzo in cui è posta la sede agli uffici competenti.

L'Associazione potrà costituire sedi operative secondarie.

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

L'associazione non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed intende promuovere e realizzare ogni forma di iniziativa volta alla protezione del bambino, della bambina e dell'adolescente che si trovi in stato di abbandono, bisogno, emarginazione, debolezza o malattia, in osservanza e nel pieno rispetto dei principi della Convenzione dell'Aja, dei principi riuniti nella Convenzione sui diritti del bambino e di tutte le norme internazionali applicabili, così come recepiti dalla Legislazione Italiana e da quella dei Paesi di origine.

In particolare, l'Associazione - nell'applicazione di tutte le misure previste dalle disposizioni nazionali ed internazionali in materia - cura ogni attività inerente l'adozione di minori stranieri e l'assistenza ai fini dell'adozione internazionale, inclusi i contatti con enti, organizzazioni o persone legalmente operanti nel Paese di provenienza del minore, nel rispetto dei principi della Legge, con particolare riferimento alla Legge 4 maggio 1983 n. 184 e Legge 31 dicembre 1998 n. 476.

Per il raggiungimento delle predette finalità, ai sensi dell'art. 5 del CTS, eserciterà in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi le seguenti attività di interesse generale:

- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Per l'attuazione dei propri scopi sociali l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- prevenire le cause dell'abbandono infantile con attività che possano favorire la crescita del bambino nel suo nucleo di origine, con interventi adeguati;
- promuovere iniziative e/o cooperare a progetti di solidarietà intesi a migliorare la qualità della vita dell'infanzia in difficoltà in Paesi in via di sviluppo ed evitare l'abbandono.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Associazione si è dotata e si doterà di tutte le strutture organizzative rispondenti al tipo degli interventi da attuare in Italia ed all'estero.

Il Consiglio Direttivo, anche mediante regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati, delibera l'organizzazione del servizio, l'indirizzo delle varie attività, la nomina e l'assunzione del personale operativo, la disciplina di eventuali collaboratori volontari e quant'altro ritenga per la funzionalità dell'associazione per la finalità che questa persegue.

L'Associazione trae i mezzi patrimoniali per conseguire i propri scopi dalle quote associative e dalle contribuzioni e liberalità di associati e di terzi.

Art. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda contenente:

- l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Tipologia di associati

Sono associati le persone intervenute alla costituzione e quelle che verranno ammesse successivamente.

Gli associati si distinguono in associati ordinari e associati aderenti.

Possono divenire **associati ordinari** le persone fisiche che assumono stabile e responsabile impegno di prestare la loro opera nell'ambito della Associazione e che versano la quota associativa "ordinaria", il cui importo è stabilito dall'Assemblea.

La qualità di associato ordinario suppone attitudine personale e adeguata preparazione tecnica per l'espletamento di attività nell'ambito delle finalità perseguite dall'Associazione.

Possono divenire **associati aderenti** le persone fisiche o gli Enti che, pur condividendo le finalità dell'associazione, non operano materialmente per la realizzazione delle stesse ma concorrono ad agevolarla mediante contributi economici in denaro con il versamento di una quota associativa "Associato Aderente", il cui importo minimo è stabilito dall'Assemblea.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

Tutti gli associati, ordinari e aderenti, hanno eguali diritti, in particolare gli associati hanno il diritto di:

- intervenire e partecipare con diritto di voto alle assemblee dell'associazione;
- eleggere gli organi associativi e essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;
- decidere in merito alla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione.

Tutti gli associati, ordinari e aderenti, hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali Regolamenti interni, le delibere degli organi sociali;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- mantenere un'irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo dell'associato mantenere una condotta di rispetto verso gli altri associati e verso gli organismi sociali, nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, dell'Assemblea degli associati.

Inoltre gli associati ordinari hanno l'obbligo di prestare la loro opera nell'ambito della Associazione secondo gli accordi assunti con il Consiglio Direttivo e in base alle direttive impartite da esso.

Art. 6 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato ordinario o aderente si perde per:

- decesso;
- recesso;
- esclusione;

- scioglimento dell'Associazione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Può essere escluso dall'Associazione l'associato che:

- non abbia pagato la quota associativa;
- contravvenga gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi;
- arrechi danni materiali;
- arrechi danni al buon nome dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato mediante raccomandata a.r. o mezzo equipollente.

L'interessato nel termine di 30 giorni può far pervenire al Consiglio Direttivo le proprie controdeduzioni e chiedere che sull'esclusione si pronunci l'assemblea. In tal caso il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'assemblea nel termine di 60 giorni dalla richiesta dell'associato escluso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 - Sostenitori

Sono Sostenitori dell'associazione, le persone fisiche o gli Enti che pur non assumendo la qualifica di associato, sostengono economicamente l'associazione con contributi economici in denaro o di altra natura.

I sostenitori hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e sui suoi programmi e di partecipare alle attività ad essi dedicate.

La qualifica di sostenitore si perde al cessare del sostegno nei confronti dell'associazione.

Art. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se nominato;
- il Revisore legale dei conti, se nominato.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, ordinari e aderenti, i quali hanno uguali diritti e doveri.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e che sono in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può ricevere più di due deleghe.

La partecipazione all'assemblea e la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e indicate nell'avviso di convocazione.

La convocazione dell'Assemblea avviene da parte del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati tramite posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC), posta ordinaria o raccomandata.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata da parte del Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsti, l'Organo di controllo e di revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati, su richiesta dell'associato escluso;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza di tutti gli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti degli associati presenti, aventi diritto di voto.

L'elezione delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10 - Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette amministratori scelti tra gli associati, che siano rappresentativi dei principali settori di attività e in possesso dei requisiti di professionalità e/o esperienza documentabile ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza). Al conflitto di interessi si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario - Tesoriere.

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, ogniquale volta se ne ravvisi la necessità, è convocato dal Presidente, d'iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi componenti, mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza tramite lettera raccomandata o qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta dal Presidente mediante comunicazione telefonica o posta elettronica, senza il rispetto del termine sopraddetto.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede.

Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri e facoltà di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più dei suoi membri, per dimissioni o per altre cause, il Consiglio Direttivo ha facoltà di reintegrare nuovi membri in sostituzione, con obbligo di sottoporre la nomina alla ratifica della Assemblea nella sua prima riunione successiva alla decisione.

La revoca della nomina a Consigliere da parte della Assemblea potrà aver luogo solo per gravi e fondati motivi. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- convocare l'Assemblea;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art.13 co. 2 del CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'art.13 co. 6 del CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione degli associati e delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.16 - Patrimonio

Il patrimonio iniziale è costituito da titoli di Stato e da deposito bancario per complessive Lire 182.069.000 (pari ad euro 94.044,74).

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- la quota associativa annuale versata dagli associati;
- i contributi volontari degli associati;
- gli introiti di manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- i contributi pubblici e privati, provenienti anche da organismi internazionali;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- le donazioni ed i lasciti testamentari;
- le rendite patrimoniali;
- le raccolte di fondi;
- i proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del CTS;

- le partecipazioni societarie e gli investimenti in strumenti finanziari diversi;
- ogni altra entrata non sopra specificata ed ammessa dal Codice del Terzo Settore.

Art.19 - Bilancio di esercizio

L'esercizio finanziario coincide con l'arco temporale compreso tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea degli associati, entro il 30 Aprile dell'anno successivo, ai sensi dell'art.13 co. 1 del CTS, un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

In alternativa, al bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 13 co. 2 del CTS, può essere presentato un rendiconto per cassa.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.

Ai sensi dell'art. 13 co. 6 del CTS, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Bilancio d'esercizio o il Rendiconto per cassa devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dall'art. 48 co.3 del CTS.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il Bilancio Sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio d'esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Bilancio Sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Art. 20 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Segretario o al Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

I libri associativi sono visionabili esclusivamente presso la sede dell'Associazione in presenza del Presidente o del Segretario. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati.

Art. 21 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 22 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del CTS e della normativa vigente.

Art. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo la volontà dell'Assemblea degli associati, che provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii. e, in quanto compatibile, dal codice civile e dalle norme vigenti.

FIRMATO: ELENA BAIOCCHI - RENATO BUCCI (IMPRONTA DEL SIGILLO)

Certifico io sottoscritto, dott. RENATO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo, con gli annessi allegati, conservato nella mia raccolta, firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito.

Ancona, 5 maggio 2021, nel mio studio in via Marsala n. 12.